



Autostrade per l'Italia S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“Autostrade TF 2015 - 2023”

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005108490

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l'Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0037721/15 del 14 maggio 2015.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 750.000.000. Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di *business* con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo.

Al 31 dicembre 2014:

- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni.

Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all'ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all'Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l'8,6% e a circa il 2,2%.

Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 750.000.000, congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l'intero capitale sociale dell'Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.13 del Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all'1,15% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accolto.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.autostrade.it) e su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF" (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelievo dal deposito infruttifero;
 - autorizzando il prelievo dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. L'adesione all'offerta comporta l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 - Torre C, l'Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

L'incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
 (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(omissis...)

Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

5. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
6. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - f) dell'origine dei dati personali;
 - g) delle finalità e modalità del trattamento;
 - h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
7. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)

Articolo 13. - Informativa

6. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
7. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
9. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

(omissis...)

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“**AUTOSTRADE TF 2015-2023**”

(CODICE ISIN “IT0005108490”)

Art.1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI E REGIME DI CIRCOLAZIONE

Il prestito obbligazionario “*Autostrade TF 2015-2023*” (il “**Prestito**”), è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]¹, è emesso da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da [●] Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, come aggiornato dal provvedimento del 22 ottobre 2013 e ulteriori modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. da, intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse a un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro [●] per ciascuna Obbligazione.

¹ Nota: i dati ancora mancanti nel presente Regolamento del Prestito, e precisamente:

- l'ammontare nominale del Prestito e il numero di obbligazioni del Prestito (Art. 1);
- il prezzo di emissione delle Obbligazioni (Art. 2);
- la data di emissione e di godimento (Art. 3);
- la data di scadenza (Art. 4); e
- il tasso nominale annuo di interesse (Art. 5)

saranno comunicati con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.autostrade.it e su “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché mediante diffusione tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta del Prestito.

Art.3 - GODIMENTO

Il Prestito è emesso e ha godimento dal [●] (la “Data di Godimento del Prestito”).

Art.4 - DURATA

Il Prestito ha durata pari a 8 anni (ovvero 96 mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “Data di Scadenza del Prestito”).

Art.5 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del [●]% (il “Tasso di Interesse Nominale”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno (i) che sia un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigente e (ii) in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (“TARGET”) risulti operativo, come individuato nel calendario TARGET di volta in volta vigente (ciascuno di essi un “Giorno Lavorativo”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

Art.6 - RIMBORSO

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Prestito non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito, né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista.

Art.7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Art.8 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art.9 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art.10 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta a eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione dell'Emittente o dal rappresentante comune degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile, si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle

società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Inoltre, per le obbligazioni ammesse a un sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Roma, in contraddittorio del rappresentante comune.

Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile. Il rappresentante comune, se non è nominato nell'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il rappresentante comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il rappresentante comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il rappresentante comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

Art.11 - REGIME FISCALE

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi e altri frutti.

Art.12 - QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002420 dell'11 maggio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa con separato avviso.

Art.13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Regolamento del Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

La scelta della giurisdizione esclusiva del Foro di Roma non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto del relativo investitore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

Art.14 - VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.autostrade.it* o su un quotidiano a diffusione nazionale.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito. A tal fine, il presente Regolamento del Prestito sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento del Prestito sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate.



Autostrade per l'Italia S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“Autostrade TF 2015 - 2023”

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005108490

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l'Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0037721/15 del 14 maggio 2015.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 750.000.000. Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di *business* con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo.

Al 31 dicembre 2014:

- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni.

Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all'ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all'Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l'8,6% e a circa il 2,2%.

Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 750.000.000, congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l'intero capitale sociale dell'Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.13 del Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all'1,15% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accolto.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.autostrade.it) e su *"Il Sole 24 Ore"* e/o *"MF"* (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelievo dal deposito infruttifero;
 - autorizzando il prelievo dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. L'adesione all'offerta comporta l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 - Torre C, l'Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

L'incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
 (luogo) (data e ora) (Il Richiedente/il Mandatario speciale) (timbro e firma del Collocatore)

COPIA PER IL COLLOCATORE

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(omissis...)

Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

5. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
6. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - f) dell'origine dei dati personali;
 - g) delle finalità e modalità del trattamento;
 - h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
7. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)

Articolo 13. - Informativa

6. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
7. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
9. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

(omissis...)

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“**AUTOSTRAD E TF 2015-2023**”

(CODICE ISIN “IT0005108490”)

Art.1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI E REGIME DI CIRCOLAZIONE

Il prestito obbligazionario “*Autostrade TF 2015-2023*” (il “**Prestito**”), è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]¹, è emesso da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da [●] Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, come aggiornato dal provvedimento del 22 ottobre 2013 e ulteriori modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. da, intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse a un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro [●] per ciascuna Obbligazione.

¹ Nota: i dati ancora mancanti nel presente Regolamento del Prestito, e precisamente:

- l'ammontare nominale del Prestito e il numero di obbligazioni del Prestito (Art. 1);
- il prezzo di emissione delle Obbligazioni (Art. 2);
- la data di emissione e di godimento (Art. 3);
- la data di scadenza (Art. 4); e
- il tasso nominale annuo di interesse (Art. 5)

saranno comunicati con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.autostrade.it e su “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché mediante diffusione tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta del Prestito.

Art.3 - GODIMENTO

Il Prestito è emesso e ha godimento dal [●] (la “Data di Godimento del Prestito”).

Art.4 - DURATA

Il Prestito ha durata pari a 8 anni (ovvero 96 mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “Data di Scadenza del Prestito”).

Art.5 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del [●]% (il “Tasso di Interesse Nominale”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno (i) che sia un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigente e (ii) in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (“TARGET”) risulti operativo, come individuato nel calendario TARGET di volta in volta vigente (ciascuno di essi un “Giorno Lavorativo”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

Art.6 - RIMBORSO

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Prestito non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito, né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista.

Art.7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Art.8 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art.9 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art.10 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta a eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione dell'Emittente o dal rappresentante comune degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile, si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle

società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Inoltre, per le obbligazioni ammesse a un sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Roma, in contraddittorio del rappresentante comune.

Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile. Il rappresentante comune, se non è nominato nell'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il rappresentante comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il rappresentante comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il rappresentante comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

Art.11 - REGIME FISCALE

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi e altri frutti.

Art.12 - QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002420 dell'11 maggio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa con separato avviso.

Art.13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Regolamento del Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

La scelta della giurisdizione esclusiva del Foro di Roma non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto del relativo investitore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

Art.14 - VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.autostrade.it o su un quotidiano a diffusione nazionale.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito. A tal fine, il presente Regolamento del Prestito sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento del Prestito sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate.



Autostrade per l'Italia S.p.A.

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO

“Autostrade TF 2015 - 2023”

(l'Offerta e le Obbligazioni)

Codice ISIN: IT0005108490

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l'Emittente) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0037721/15 del 14 maggio 2015.

Il/la sottoscritto/a Residente a

Via n tel. C.F.

Tipologia di documento d'identità N. documento data di scadenza

DICHIARA di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. nonché presso i Responsabili del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copie cartacee del Regolamento del Prestito, comunque allegate alla presente scheda di adesione, sono a disposizione del pubblico e possono essere richieste gratuitamente presso la sede di Autostrade per l'Italia S.p.A. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, dei Responsabili del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente www.autostrade.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei “Fattori di rischio” relativi all'Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore in cui gli stessi operano, nonché relativi alle Obbligazioni, all'Offerta e alla Quotazione delle medesime riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esaustiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, in qualità di Responsabili del Collocamento, versano in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordinano e dirigono il consorzio di collocamento e garanzia il quale garantirà il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta fino a Euro 750.000.000. Banca IMI e UniCredit, versano, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto facenti parte, rispettivamente, del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, i quali intrattengono continui rapporti di *business* con l'Emittente e con le società del Gruppo e vantano nei confronti dell'Emittente e del suo Gruppo crediti finanziari di natura rilevante; i predetti gruppi bancari possono di tempo in tempo essere esposti al rischio di credito aggiuntivo sull'Emittente in relazione alle posizioni detenute in strumenti finanziari dell'Emittente o correlati a quest'ultimo.

Al 31 dicembre 2014:

- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo Autostrade erano complessivamente pari a circa Euro 221,0 milioni, mentre alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 45,6 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.098,8 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 707,9 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti dell'Emittente e delle società del Gruppo erano complessivamente pari a circa Euro 779,5 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 190,7 milioni;
- le linee di credito accordate dal Gruppo Bancario UniCredit nei confronti delle società del Gruppo Atlantia (inclusi, pertanto, l'Emittente e le società del Gruppo Autostrade) erano complessivamente pari a circa Euro 1.148,9 milioni, mentre, alla medesima data, le linee di credito utilizzate erano pari a circa Euro 314,2 milioni.

Secondo fonti interne e rielaborazioni del Gruppo Autostrade, al 31 dicembre 2014, rispetto all'ammontare complessivo delle linee di credito accordate dal sistema creditizio, la percentuale delle linee di credito accordate all'Emittente dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa il 3,3% e a circa il 5,7%, mentre la percentuale di quelle accordate, alla stessa data, al Gruppo Autostrade dal Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e dal Gruppo Bancario UniCredit era pari, rispettivamente, a circa l'8,6% e a circa il 2,2%.

Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e il Gruppo Bancario UniCredit si trovano in una situazione di conflitto di interessi in quanto l'Emittente non esclude la possibilità di utilizzare almeno in parte i proventi dell'emissione delle Obbligazioni per il rimborso di finanziamenti e/o riduzione dell'esposizione creditizia nei confronti delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit, ciò in via autonoma e indipendente dal *pool* dei creditori. Oltre al ruolo svolto da Banca IMI e UniCredit in qualità di Responsabili del Collocamento, alcune banche del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit svolgeranno il ruolo di Collocatori su incarico dell'Emittente. L'attività dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio, (ii) all'assunzione dell'impegno di garantire il collocamento delle Obbligazioni fino a Euro 750.000.000, congiuntamente al Garante Aggiuntivo, e (iii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. Società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e del Gruppo Bancario UniCredit prestano o potrebbero prestare servizi di finanza aziendale, attività (inclusa l'attività di *market making* su mercati regolamentati e/o MTF) e servizi di investimento, di finanziamento e consulenza, in via continuativa, che possono avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi. Infine, talune società facenti parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo si trovano in una situazione di conflitto in quanto emittenti di strumenti finanziari collegati ai titoli emessi da Atlantia S.p.A., società che detiene l'intero capitale sociale dell'Emittente, tutto quanto innanzi come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.13 del Prospetto.

- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, i Responsabili del Collocamento, il Garante Aggiuntivo e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) ai Responsabili del Collocamento una commissione di direzione pari allo 0,25% dell'importo nominale delle Obbligazioni emesse, equamente ripartito tra i medesimi Responsabili del Collocamento; (ii) a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di garanzia pari allo 0,10% dell'importo nominale delle Obbligazioni garantite; (iii) a ciascun Collocatore/Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo una commissione di collocamento pari all'1,15% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate e/o accollate a esito degli impegni di garanzia, restando inteso che detta commissione sarà comunque corrisposta a ciascun Responsabile del Collocamento e al Garante Aggiuntivo in caso di accollo.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse dei Responsabili del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dai Responsabili del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.

- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.autostrade.it) e su *"Il Sole 24 Ore"* e/o *"MF"* (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché diffuso tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, come eventualmente modificato, e sarà inferiore al 100% e comunque superiore al 99% del valore nominale delle stesse Obbligazioni. Il prezzo di una Obbligazione sarà pari al Prezzo di Offerta espresso in percentuale moltiplicato per Euro 1.000, senza aggravio di commissioni o spese a carico del richiedente.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1, nonché nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che i Responsabili del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riservano la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta ovvero di prorogare il Periodo di Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**
 - n. 1 (un) Lotto Minimo, pari a n. 2 (due) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato;
 - ulteriori n. (.....) Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023", da nominali Euro 1.000 cadauna, il cui regolamento d'emissione è riportato nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato 1 alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato.
- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelievo dal deposito infruttifero;
 - autorizzando il prelievo dal c/c numero presso IBAN
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Autostrade TF 2015 - 2023" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. presso
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto dei Responsabili del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.
- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali cointestatari del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico, la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni. **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata, entro i termini di legge e in conformità alle disposizioni previste nel relativo supplemento.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Banca IMI e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano non si assumono responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.
- **DICHIARA** di aver ricevuto copia del presente modulo, di averlo letto, approvato e compilato debitamente in ogni sua parte, prendendo atto che qualsiasi irregolarità nella sottoscrizione dello stesso comporterà l'annullamento dell'adesione all'Offerta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. L'adesione all'offerta comporta l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali forniti. Titolari del trattamento sono i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli 3, 20121 Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 4 - Torre C, l'Emittente, con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50, SIA - Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A., Via Rosellini 7, 20124 Milano nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente i Responsabili del Collocamento Banca IMI S.p.A. e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, l'Emittente nonché il Collocatore sottoriportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Banca IMI S.p.A. e/o di UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, e/o del Collocatore sottoriportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

L'incaricato dichiara di aver identificato il richiedente sottoscrittore della presente scheda di adesione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

.....
(luogo)

.....
(data e ora)

.....
(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

.....
(timbro e firma del Collocatore)

COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(omissis...)

Articolo 7. - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

5. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
6. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - f) dell'origine dei dati personali;
 - g) delle finalità e modalità del trattamento;
 - h) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - i) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - j) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
7. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - d) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - e) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - f) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
8. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - c) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - d) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(omissis...)

Articolo 13. - Informativa

6. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
7. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
8. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
9. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
10. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).

(omissis...)

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“**AUTOSTRAD**E TF 2015-2023”

(CODICE ISIN “IT0005108490”)

Art.1 - IMPORTO, TAGLI E TITOLI E REGIME DI CIRCOLAZIONE

Il prestito obbligazionario “*Autostrade TF 2015-2023*” (il “**Prestito**”), è di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]¹, è emesso da Autostrade per l'Italia S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da [●] Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, come aggiornato dal provvedimento del 22 ottobre 2013 e ulteriori modifiche e integrazioni.

Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli S.p.A. da, intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art.2 - PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse a un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro [●] per ciascuna Obbligazione.

¹ Nota: i dati ancora mancanti nel presente Regolamento del Prestito, e precisamente:

- l'ammontare nominale del Prestito e il numero di obbligazioni del Prestito (Art. 1);
- il prezzo di emissione delle Obbligazioni (Art. 2);
- la data di emissione e di godimento (Art. 3);
- la data di scadenza (Art. 4); e
- il tasso nominale annuo di interesse (Art. 5)

saranno comunicati con apposito avviso integrativo pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente www.autostrade.it e su “Il Sole 24 Ore” e/o “MF” (o su altro quotidiano a diffusione nazionale), nonché mediante diffusione tramite SDIR ai sensi degli artt. 65 e seguenti del Regolamento Emittenti, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta del Prestito.

Art.3 - GODIMENTO

Il Prestito è emesso e ha godimento dal [●] (la “Data di Godimento del Prestito”).

Art.4 - DURATA

Il Prestito ha durata pari a 8 anni (ovvero 96 mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “Data di Scadenza del Prestito”).

Art.5 - INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo del [●]% (il “Tasso di Interesse Nominale”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna obbligazione, pari a Euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi sono calcolati su base numero di giorni effettivi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) (*Act/Act unadjusted*). In particolare, qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno (i) che sia un giorno lavorativo secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigente e (ii) in cui il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (“TARGET”) risulti operativo, come individuato nel calendario TARGET di volta in volta vigente (ciascuno di essi un “Giorno Lavorativo”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

Per “periodo di interesse” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interesse, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), restando inteso che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interesse (*Following Business Day Convention — unadjusted*).

Art.6 - RIMBORSO

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora la Data di Scadenza del Prestito non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza del Prestito.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del Prestito, né a favore dell'Emittente né a favore dell'obbligazionista.

Art.7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Art.8 - STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

Art.9 - TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art.10 - ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss. del Codice Civile. Gli obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta a eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel presente Regolamento del Prestito.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Ai sensi dell'art. 2415, comma 2, del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione dell'Emittente o dal rappresentante comune degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

In conformità all'art. 2415, comma 3, del Codice Civile, si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle

società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modificazioni delle condizioni delle Obbligazioni, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Inoltre, per le obbligazioni ammesse a un sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'art. 2416 del Codice Civile, le deliberazioni assunte dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Roma, in contraddittorio del rappresentante comune.

Secondo il disposto dell'art. 2417 del Codice Civile, il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'Emittente e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2399 del Codice Civile. Il rappresentante comune, se non è nominato nell'assemblea degli obbligazionisti a norma dell'art. 2415 del Codice Civile, è nominato con decreto dal Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori dell'Emittente. Il rappresentante comune resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della sua nomina, il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 2418 del Codice Civile prevede che il rappresentante comune debba provvedere all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il rappresentante comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il rappresentante comune ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. In ogni caso, come previsto dall'art. 2419 del Codice Civile, non sono precluse azioni individuali degli obbligazionisti, purché tali azioni non siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti previste dall'art. 2415 del Codice Civile.

Art.11 - REGIME FISCALE

Sono a carico unicamente dell'obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi e altri frutti.

Art.12 - QUOTAZIONE

L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. LOL-002420 dell'11 maggio 2015, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul MOT delle Obbligazioni. La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa con separato avviso.

Art.13 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Regolamento del Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

La scelta della giurisdizione esclusiva del Foro di Roma non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun investitore di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio eletto del relativo investitore, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.

Art.14 - VARIE

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente *www.autostrade.it* o su un quotidiano a diffusione nazionale.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento del Prestito. A tal fine, il presente Regolamento del Prestito sarà depositato presso la sede dell'Emittente.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento del Prestito sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate.